



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO:dt

Roma, 12 marzo 2014

*Informativa n. 3/2014*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: data compiuto tirocinio

Egregio Presidente,

negli ultimi mesi sono giunti numerosi quesiti da parte di vari Ordini relativi alla data di compimento del tirocinio, si ritiene pertanto opportuno fornire alcune precisazioni in merito.

Il Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla consegna del libretto a conclusione del periodo di tirocinio prescritto deve deliberare in merito al tirocinio effettuato, previo espletamento dell'attività di vigilanza sull'intero periodo di praticantato (art. 11, D.M. 7 agosto 2009, n. 143).

Finché la delibera non è intervenuta non può, pertanto, essere rilasciato il certificato di compiuto tirocinio, né di conseguenza il tirocinante può autocertificare di averlo compiuto<sup>1</sup>.

Ciò premesso, si chiarisce che gli effetti della delibera di compiuto tirocinio retroagiscono al momento in cui il tirocinante ha completato temporalmente il periodo di praticantato prescritto<sup>2</sup>. Dallo stesso momento decorrono anche i 5 anni di validità del tirocinio previsti dal D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137<sup>3</sup>. In base al D.P.R. citato, infatti, i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012 non hanno validità illimitata

<sup>1</sup>Si ricorda che ai fini dell'ammissione all'esame di Stato l'ordinanza MIUR richiede che prima dell'inizio dell'esame venga prodotto il certificato di compiuto tirocinio o, meglio, venga resa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ("i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami"). Il certificato non può essere rilasciato prima dell'adozione della delibera di compiuto tirocinio.

<sup>2</sup> Esempio: il tirocinio temporalmente si conclude il 20 febbraio 2014, la seduta di Consiglio per la valutazione finale del tirocinio (ex art. 11 D.M. 143/2009) è fissata per il 5 marzo 2014. La verifica ha esito positivo, pertanto il Consiglio in data 5 marzo 2014 delibera il compimento del tirocinio con decorrenza 20 febbraio 2014. A partire dal 5 marzo 2014 è possibile rilasciare il certificato di compiuto tirocinio.

<sup>3</sup> Riprendendo l'esempio di cui alla nota n. 2, il periodo di 5 anni di validità del tirocinio (il cui compimento viene deliberato in data 5 marzo 2014) comincia a decorrere dal 20 febbraio 2014.

nel tempo ma perdono efficacia trascorsi 5 anni dal loro completamento senza che sia superato l'esame di Stato<sup>4</sup>.

Con i migliori saluti

Francesca Maione



---

<sup>4</sup> Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato dopo 5 anni, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. 137/2012 ("... *stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo*"). Il tirocinio compiuto non è soggetto a scadenza per i tirocini iniziati prima del 16 agosto 2012.